

CIRCOLARE N. 28
17 DICEMBRE 2014

VIES (archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie): iscrizione automatica

© Copyright 2014 Acerbi & Associati®

Con le circolari di Studio n. 2, 6 e 19 del 2011 e n. 16 del 2012 (disponibili nella sezione "Circolari anni precedenti" del sito www.fiscoeimpresa.com) abbiamo ampiamente commentato l'**obbligo** di comunicare al momento della richiesta di attribuzione della partita, ovvero anche successivamente per i soggetti Iva già attivi, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie ai fini dell'inserimento della partita IVA nell'apposito elenco VIES (Vat information exchange system - archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie).

Il D.Lgs. n. 175/2014 – decreto semplificazioni (si veda anche circolare di Studio n. 24 del 2014) ha introdotto delle novità relative agli effetti dell'iscrizione e della cancellazione dall'elenco VIES.

Con il Provvedimento **del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 159941 del 15 dicembre 2014**, in attuazione dell'art. 22 del citato Decreto semplificazioni, sono state definite le modalità per l'**inclusione immediata** nell'archivio VIES per chi apre una partita Iva o anche successivamente, senza più dover attendere 30 giorni di tempo, con la possibilità dunque di effettuare fin da subito operazioni con gli altri Paesi UE.

Si ricorda che con l'art. 22 del Decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014), è stato riscritto l'art. 35 del D.P.R. 633/1972, prevedendo che con l'esercizio dell'opzione per l'inclusione nell'archivio VIES, o al momento di presentazione della Dichiarazione di inizio attività o in un momento successivo, con modalità da stabilirsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il soggetto viene automaticamente incluso nell'archivio VIES e può iniziare da subito a effettuare operazioni intracomunitarie (senza attendere 30 giorni).

Nella previgente normativa, l'iscrizione all'archivio VIES poteva avvenire o al momento di presentazione della Dichiarazione di inizio attività o in un momento successivo. Tale iscrizione diveniva efficace decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta, tranne il caso in cui nel medesimo termine l'Amministrazione Finanziaria emanasse un provvedimento motivato di diniego, che precludeva l'inserimento nel Vies. Ciò che si vuole evidenziare è che la soggettività attiva e passiva all'effettuazione di operazioni intracomunitarie era sospesa nel periodo di 30 giorni dall'effettuazione della richiesta, ovvero dopo la notifica del diniego.

1. L'esercizio dell'opzione all'apertura della partita IVA

I paragrafi 1.1. e 1.2 del citato Provvedimento stabiliscono che per esercitare l'opzione per l'inclusione nell'archivio VIES al momento di apertura della partita IVA, basta compilare nella dichiarazione inizio attività il campo "Operazioni Intracomunitarie" del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Gli enti non commerciali non soggetti Iva esprimono l'opzione selezionando la casella "C" del quadro A del modello AA7.

Viene stabilito altresì che tutti i contribuenti interessati a eseguire operazioni commerciali con altri Paesi dell'Unione Europea, che hanno richiesto al Fisco l'autorizzazione a partire dai 30 giorni precedenti (quindi dal 15.11.2014) senza ricevere diniego dall'Agenzia, sono automaticamente iscritti nell'elenco Vies dal 15.12.2014 (paragrafo 2.3 del provvedimento).

2. L'esercizio dell'opzione per i soggetti già titolari di partita IVA

Anche i soggetti già titolari di partita IVA, che esercitano l'opzione per l'inclusione nell'archivio VIES, vengono inclusi nel momento in cui esprimono tale opzione.

I soggetti già titolari di partita IVA, ivi compresi i soggetti non residenti identificati direttamente ai fini IVA ai sensi dell'articolo 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, possono:

- a) esprimere l'opzione per effettuare operazioni intracomunitarie utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- b) comunicare, con le modalità di cui alla precedente lettera a), la volontà di retrocedere da tale opzione.

Infatti, per i soggetti già in possesso di partita IVA che intendono esercitare l'opzione per l'inclusione nell'archivio VIES si ricorda che l'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 26.03.2014 ha reso noto l'attivazione del nuovo servizio che consente ai soggetti già titolari di partita Iva, abilitati a Fisconline o Entratel, di richiedere direttamente in via telematica la propria iscrizione nell'archivio VIES.

Utilizzando il nuovo servizio on line basta indicare nel campo dedicato la propria partita Iva, "candidata" a entrare nell'elenco Vies.

3. I controlli dell'Agenzia entrate

L'Amministrazione Finanziaria potrà effettuare i necessari controlli volti a verificare l'esattezza dei dati del contribuente ed eventualmente cancellare il soggetto dall'archivio VIES ed inoltre decretare la cessazione della partita Iva se i dati forniti dal contribuente sono non veritieri, incompleti o inesatti, come previsto anche dell'art. 23 del regolamento UE n. 904/2010.

Se il soggetto non presenterà gli Elenchi Intrastat (né per cessioni/acquisti di beni, né per prestazioni di servizi rese/ricevute), per quattro trimestri consecutivi successivamente al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014), verrà automaticamente cancellato dall'archivio.

In base ad una interpretazione di carattere logico/sistematico, che il testo del provvedimento sembra autorizzare, il periodo di quattro trimestri dovrebbe intendersi come un termine mobile che riparte ogni volta che si presenta un elenco riepilogativo.

La soluzione è conforme all'art. 23 paragrafo 1 lett. a) del Regolamento UE n. 904/2010 nella misura in cui afferma che "gli Stati membri possono presumere che una persona abbia cessato la sua attività economica qualora, pur non essendo sollecitata in tal senso, tale persona non abbia presentato né dichiarazioni Iva né elenchi riepilogativi per un anno a decorrere dal termine per la presentazione della prima dichiarazione o del primo elenco mancanti".

L'esclusione dall'archivio Vies dovrà essere preceduta da una comunicazione dell'Agenzia Entrate, con l'obiettivo di instaurare un contraddittorio con il contribuente che potrà giustificare le eventuali ragioni della mancata presentazione degli elenchi, evitando così l'estromissione dalla banca dati.

Al punto 3.2 del Provvedimento si chiarisce che l'esclusione dalla banca dati è effettuata a cura della Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, previo invio di un'apposita comunicazione, e ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.

4. Operazioni con soggetti passivi comunitari: gli effetti della mancata iscrizione al VIES

L'Agenzia entrate, con C.M. n. 39/E del 1 agosto 2011, ha chiarito che **le operazioni attive** (cessioni di beni o prestazioni di servizi) effettuate da un soggetto passivo Iva non iscritto nell'archivio VIES verso soggetti passivi Iva stabiliti in altri Paesi comunitari devono essere assoggettate a imposizione in Italia secondo le regole ordinarie (cioè emissione di fattura con Iva e liquidazione della stessa).

Inoltre, l'Agenzia entrate ha anche precisato che, qualora il soggetto non iscritto al Vies assoggetti l'operazione al regime proprio delle cessioni di beni o prestazioni di servizi intracomunitarie (ad esempio, per le cessioni di beni, con emissione di fattura *ex art.* 41 del D.L. n. 331/1993), trova applicazione la sanzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 prevista per le violazioni dell'obbligo di documentazione di operazioni imponibili.

➔ La sanzione sarà pari ad un importo che va dal 100 al 200% dell'imposta omessa.

Per quanto riguarda invece le **operazioni passive**, l'Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti con la R.M. 27 aprile 2012 n. 42/E.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli acquisti effettuati da un operatore italiano non iscritto al VIES presso un soggetto passivo comunitario non possono essere qualificati come operazioni intracomunitarie.

Ne consegue, precisa l'Agenzia (confermando quanto già indicato attraverso la citata C.M. n. 39/E/2011):

- che gli acquisti effettuati dall'impresa italiana non possono essere considerati come operazioni intracomunitarie; e
- che, pertanto, l'imposta non è dovuta in Italia ma nel paese del fornitore.

Sotto il profilo procedurale, quindi, ricevuta la fattura senza Iva dal fornitore comunitario, la società residente (non ancora iscritta al VIES) non deve procedere con l'integrazione della fattura e la doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti.

Un tale comportamento, determinerebbe infatti una illegittima detrazione dell'Iva, con la conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997.

➔ La sanzione sarà uguale all'ammontare della detrazione compiuta.